

giudice dell'esecuzione, ritenendo non configurabile la fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 172 cod. pen., ha rigettato l'istanza dell' 11 giugno 2025 con la quale la procura generale presso la Corte di appello di Milano ha chiesto la revoca del provvedimento del 30 ottobre 2024 con il quale la Corte di assise di appello di Milano ha dichiarato la prescrizione della residua pena di anni quattordici di reclusione, irrogata a [REDACTED] per l'omicidio del vice brigadiere [REDACTED] con la sentenza divenuta irrevocabile il 27 settembre 1996.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza censurata evidenzia la non conformità del mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura generale distrettuale di Milano il 1° marzo 2017, al *format* previsto dalla normativa europea e nella parte in cui da tale irregolarità fa discendere – senza che tale irregolarità sia stata rilevata dalle autorità francesi – che non possa considerarsi realizzato l'arresto di Raffaele [REDACTED] in data 17 luglio 2017 dal personale della polizia di Parigi mediante la temporanea detenzione per diverse ore fino alla successiva scarcerazione; scarcerazione avvenuta per effetto della riserva della normativa francese che limita l'applicazione del mandato di arresto europeo ai fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore della normativa di riferimento.

2.1. La Procuratrice generale eccepisce l'erroneità dell'ordinanza impugnata lì dove ha affermato che l'arresto del [REDACTED] avvenuto il 17 giugno 2017 costituisce una iniziativa della polizia francese, sussistendo il dubbio che si sia dato effettivo corso alla richiesta italiana di arresto e consegna, per la irregolarità del mandato di arresto e per la mancanza di una richiesta di estradizione.

Ad avviso della parte ricorrente, la precisa documentazione dell'attività svolta - per conto delle Autorità italiane dalla Brigata per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie su delega dell'Avvocato Generale presso la Corte di appello di Parigi - a seguito dell'ordine di esecuzione del 16 febbraio del 2017 emesso dalla Procura generale di Milano smentisce la circostanza che l'arresto sia stato una iniziativa delle Autorità francesi. Circostanza comprovata anche dalla numerosa documentazione redatta dalle Autorità italiane prima e dopo l'avvenuto arresto del 17 luglio 2017.

Evidenzia, poi, che in data 26 febbraio 2019, il Ministro della Giustizia italiano ha trasmesso alle autorità francesi la richiesta di estradizione, completa di traduzione, anche in relazione alla condanna del [REDACTED] per l'omicidio di [REDACTED], nella quale si fa riferimento all'arresto del 17 luglio 2017.

A tal proposito, la parte ricorrente rileva che la richiesta di estradizione non viene presa in considerazione dalla Corte di assise di appello, che menziona sola quella del gennaio 2020 disattesa dalle autorità francesi con decisione del 28 marzo 2023.



Pertanto, a fronte di tali complessive indicazioni la ricorrente rileva come le Autorità italiane non siano rimaste inerti rispetto all'esecuzione della pena che, pertanto, non può ritenersi prescritta.

2.2. Quanto alla validità del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017, la Procuratrice ricorrente evidenzia che lo stesso contiene i requisiti di validità richiesti dalla normativa europea e non può essere ritenuto invalido solo perché le autorità francesi – che comunque lo hanno eseguito per alcune ore – hanno fatto valere una loro limitazione.

Sostiene poi che la scarcerazione disposta in modo «frettoloso e informale» – come affermato nel provvedimento impugnato – non incide sulla determinazione delle autorità italiane e soprattutto l'ordinanza non considera che vi è stata nei confronti del [REDACTED] una limitata, ma significativa limitazione della libertà personale, corredata da tutte quelle attività che seguono l'esecuzione dell'arresto, quali la contestazione dei motivi e l'indicazione dell'Autorità emittente, evidenziandosi, altresì, che il [REDACTED] ha mostrato di essere a conoscenza del motivo della sua carcerazione, ovvero per l'esecuzione della sentenza di condanna divenuta definitiva in relazione all'omicidio del vice brigadiere.

Si evidenzia, inoltre, nel ricorso che la validità del mandato di arresto europeo è, poi, attestata dalla circostanza che tale mandato continua ad essere considerato anche nella successiva richiesta di estradizione del febbraio 2019.

2.3. La parte ricorrente evidenzia che la Corte di assise di appello non si è espressa in ordine alla volontaria sottrazione all'esecuzione della pena da parte del [REDACTED], il quale ha continuato a restare in Francia pur dopo la comunicazione dell'ordine di carcerazione del 2017, comportamento che si pone in contraddizione con la presentazione spontanea alle autorità francesi nel 2021, comportamento che se da un lato dimostrerebbe che il [REDACTED] voglia attivarsi per definire le proprie pendenze in Italia, dall'altro, restando in Francia, sarebbe sintomatico, confidando nell'applicazione della linea di condotta nota come dottrina Mitterand, della volontaria sottrazione alla esecuzione della pena.

2.4. Infine, nel ricorso si rileva che le sorti delle richieste estradizionali presentate dall'Italia non hanno alcuna influenza sul calcolo della prescrizione della pena, così come è ininfluente la valutazione contenuta nella decisione della Corte di appello di Parigi del giugno 2022, sulla non particolare solerzia delle autorità italiane nel richiedere la consegna del [REDACTED] e nel fornire informazioni su richieste precedenti quella del 23 gennaio 2020.

Rileva l'Autorità ricorrente che dalla documentazione prodotta risulta che alla richiesta estradizionale del febbraio 2019, recante oltre alla condanna per l'omicidio anche altre condanne, si è aggiunta una nuova richiesta estradizionale alle autorità francesi in relazione alla sola condanna per l'omicidio del vice brigadiere [REDACTED] in relazione alla quale le autorità francesi hanno adottato una decisione negativa sulla base della esistenza di rapporti familiari e lavorativi in Francia, della doppia cittadinanza, della regolare condotta di vita e, inoltre, a causa della violazione dell'art. 6 Cedu per la mancata presenza al processo di secondo



grado.

Tanto precisato, nel ricorso si evidenzia come nella fattispecie non viene in rilievo la necessità di esaminare i rapporti di collaborazione tra l'Italia e la Francia in tema di terrorismo, ma di stabilire se in base alla normativa nazionale [REDACTED] sia stato sottoposto ad arresto provvisorio per conto dell'Italia, a prescindere dai motivi della scarcerazione e dall'esito delle domande estradizionali.

2.5. Infine, il ricorso evidenzia, quanto alla data di prescrizione presente nell'ultima richiesta di estradizione, che nessun potere compete al Ministro della giustizia di determinare la pena residua da espiare e la pena estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen., spettando tale potere, ferme le competenze del giudice dell'esecuzione, al pubblico ministero ed evidenzia come l'ordine di esecuzione non passa in giudicato essendo soggetto alle variazioni che nel tempo possono incidere sul rapporto esecutivo.

2.6. In conclusione, secondo la Procuratrice generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con conseguente accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento dichiarativo della estinzione della residua pena di anni quattordici anni di reclusione inflitta a [REDACTED].

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

In particolare, secondo il Procuratore generale in sede, la prospettazione contenuta nel ricorso è fondata in quanto, avendo riguardo alla documentazione prodotta in atti e allegata al ricorso, l'arresto del condannato non ha equivalso ad una autonoma iniziativa della polizia francese, ma ad un obiettivo ed effettivo inizio dell'esecuzione della pena; e inoltre, sarebbe altresì fondata perché l'ordinanza impugnata non ha affrontato il tema relativo alla idoneità della condotta di volontaria sottrazione all'esecuzione della pena ad impedirne l'estinzione per decorso del tempo.

4. Con memoria del 13 novembre 2025, il difensore del condannato ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso.

Evidenzia la difesa che la parte ricorrente ha proposto istanza di revoca della precedente ordinanza del 30 ottobre 2024, invocando la successiva "emersione" dall'archivio degli atti del suo Ufficio di un arresto provvisorio in Francia di [REDACTED] datato 17 luglio 2017, atto non era stato sottoposto alla Corte di merito in occasione della precedente decisione da parte della Procura generale distrettuale, la quale aveva dato parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del condannato, senza successivamente impugnare, nei termini



di legge, l'ordinanza del 30 ottobre 2024, della quale ha chiesto la revoca soltanto in data 11 giugno 2025.

Rileva, ancora, la difesa, che tale arresto provvisorio, non era stato invocato neppure in occasione di precedente e analoga decisione della medesima Corte, che con ordinanza del 16 giugno 2021 (adottata nel proc. pen. n. 23/2021 R.G. Es.) aveva già dichiarato prescritte per decorso del tempo le pene non ancora eseguite inflitte a [REDACTED], ad eccezione della pena-base della reclusione di quattordici anni a lui inflitta con la sentenza del 14.12.1995, irrevocabile il 27.09.1996, che ora viene in rilievo in relazione alla sentenza di condanna per l'omicidio del vice brigadiere [REDACTED]. Decisione, quella del 16 giugno 2021, non solo non impugnata nei termini di legge, ma di cui la ricorrente non ha richiesto alcuna revoca, pur essendo anch'essa, come quella del 30 ottobre 2024, successiva all'asserito arresto del 17 luglio 2017.

Il difensore segnala, poi, che il motivo di censura risulta inconferente perché la motivazione reiettiva non poggia affatto sulla ritenuta non conformità formale del mandato d'arresto europeo del 1° marzo 2017, bensì sugli effetti giuridici di dell'arresto provvisorio del 17 luglio 2017, al quale non può attribuirsi alcun effetto giuridico di rilievo ai fini in esame, per le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

Si osserva poi che la ricorrente riporta un fatto all'evidenza irrilevante in quanto successivo di ben due anni rispetto al ritenuto arresto provvisorio del 17 luglio 2017, ovvero la richiesta di estradizione a firma del Ministro dell'epoca, Bonafede, del 26 febbraio 2019, argomento che viene ripreso nell'atto di impugnazione, laddove si estende addirittura a tre anni dopo la "sanatoria" invocata dal ricorrente sull'inerzia della Procura.

In relazione al profilo dell'inerzia dell'Ufficio di Procura, nella memoria si evidenzia che l'Autorità giudiziaria italiana ha iniziato ad attivarsi, in relazione all'omicidio commesso il 14 maggio del 1977, per eseguire la sentenza di condanna di [REDACTED], che si sapeva essere in territorio francese dal 1980, solamente nel 2020 (dopo la errata richiesta del 2019, tanto da non venire neppure citata negli atti successivi), con una richiesta del Ministro nella quale si faceva espresso riferimento a una condanna residua di quattordici anni, il cui termine prescrizione era indicato espressamente al 24 settembre 2024.

In entrambe le richieste (sia quella del 2019 che quella del 2020) non è stato fatto alcun riferimento all'arresto provvisorio del luglio del 2017, non richiamato neppure dalla Procura competente all'esecuzione in occasione delle due successive valutazioni della Corte di merito, del 2021 e del 2024, che ha deciso in conformità con parere favorevole della stessa Procura generale territoriale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Prima di procedere all'esame del merito dell'unico articolato motivo di ricorso, occorre soffermarsi sul profilo processuale dedotto dalla difesa del condannato con il quale si rappresenta la violazione del giudicato esecutivo giacché la Procura generale distrettuale, a sostegno della istanza di revoca dell'ordinanza del 30 ottobre 2024 – con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato la prescrizione della residua pena di anni quattordici di reclusione, irrogata a [REDACTED] per l'omicidio del vice brigadiere [REDACTED] ha, per la prima volta, indicato, quale atto rilevante, l'avvenuto arresto provvisorio del condannato in Francia operato in data 17 luglio 2017, atto preesistente e, tuttavia, non sottoposto alla cognizione della Corte di merito in sede di udienza; udienza conclusasi, con il parere favorevole della stessa Procura generale, con la suddetta dichiarazione di prescrizione, che la medesima Procura territoriale non ha impugnato, ma ne ha fatto oggetto della istanza di revoca, respinta con il provvedimento sottoposto al ricorso per cassazione in esame.

Si tratta di deduzione priva di pregio in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede esecutiva la preclusione del giudicato esecutivo si estende alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01), sicché a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate, nemmeno implicitamente, nella decisione (in motivazione, Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 - 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01;).

Di conseguenza, nella fattispecie, la sottoposizione alla Corte di assise di appello di Milano dell'atto di arresto del 17 luglio 2017, quale elemento nuovo, benché già esistente, esclude qualsiasi preclusione in sede esecutiva della richiesta della Procura generale, giacché tale atto non è stato oggetto di valutazione ai fini dell'adozione del precedente provvedimento del 24 ottobre 2024, con la conseguenza che l'intercorso parere favorevole precedentemente espresso dalla Procura generale, data l'autonomia dei procedimenti, non



elide il carattere di novità dell'atto successivamente prodotto ai fini della istanza di revoca.

3. Passando al merito delle plurime deduzioni della parte ricorrente, va rilevato che la Corte di assise di appello di Milano, con diffuse argomentazioni, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata estinta per decorso del tempo la pena di anni quattordici di reclusione inflitta a [REDACTED], sul rilievo – ritenuto determinante – che l'arresto provvisorio di [REDACTED], avvenuto a Parigi il 17 luglio 2017 non possa ritenersi fatto idoneo a interrompere il tempo di prescrizione della pena.

A tale conclusione il Giudice dell'esecuzione è pervenuto attraverso l'analisi congiunta delle disposizioni di cui all'art. 172 cod. pen, in tema di estinzione della pena della reclusione per decorso del tempo, delle disposizioni, anche sovranazionali, in tema di mandato di arresto europeo e dei rapporti di quest'ultimo con la procedura dell'extradizione, secondo alcuni riferimenti alla normativa francese.

La Corte di assise di appello ha ritenuto che l'arresto del 17 luglio 2017 non potesse assumere efficacia interruttiva della prescrizione, poiché non era stato eseguito in esecuzione di un mandato di arresto europeo, atto che avrebbe avuto idoneità a interrompere il decorso del termine, bensì era derivato da un'estemporanea iniziativa della Polizia francese, concretizzatasi in una limitazione della libertà personale durata poche ore, senza alcuna associazione a un istituto penitenziario e senza intervento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria francese; in mancanza di tali requisiti indicati come essenziali, la Corte ha concluso che con tale arresto provvisorio non si fosse dato inizio all' esecuzione della pena, ai fini dell'impedimento della prescrizione.

Ha, poi, rilevato come non si potesse affermare che la pena posta in esecuzione e iniziata a scontare per effetto dell'arresto provvisorio, fosse proprio quella inflitta per l'omicidio del vice brigadiere [REDACTED].

A sostegno delle proprie conclusioni e con specifico riferimento alla non idoneità dell'arresto a valere quale inizio di espiazione della pena, la Corte di assise di appello ha evidenziato che il mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017 – non rispettando le formalità indicate nel modello contenuto nella decisione Quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (d'ora in poi decisione Quadro) e, tra queste, la necessità di un m.a.e. per ciascuna delle sentenze riunite nel cumulo – recava la richiesta di arresto e consegna di [REDACTED] in forza di un titolo cumulativo comprendente segmenti di pena posta in continuazione, già estinte per decorso del tempo senza previamente escluderle; e ancora che l'articolo 8 della decisione Quadro 2002/584/GAI non consente che il m.a.e. contenga un cumulo e che, in ragione di tali criticità, fosse da dubitare che l'Autorità francese avesse dato effettivo corso alla richiesta italiana di arresto e consegna di [REDACTED] in assenza dell'intervento del giudice francese, ai sensi dell'articolo 12 della citata decisione Quadro.



La conclusione dell'irrelevanza dell'arresto ha trovato, poi, ulteriore supporto argomentativo nell'analisi dei documenti dai quali, secondo il Giudice dell'esecuzione, emerge che il 12 febbraio 2020 il Ministro della Giustizia aveva inviato al Ministro francese una nota di riepilogo della situazione giuridica di dieci estradandi, tra cui quella di [REDACTED], indicando per quest'ultimo il termine di prescrizione nella data del 27 settembre 2024, coincidente con quella affermata dalla Corte di assise di appello nella decisione oggetto di revoca, a ulteriore conferma della inutilità dell'arresto provvisorio ai fini interruttivi del decorso del termine di prescrizione.

L'ordinanza ha ritenuto l'inidoneità del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017 ad attribuire base legale all'arresto del 17 luglio 2017, evidenziando che il 24 luglio 2017 il Ministro della Giustizia aveva comunicato alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano che con riferimento a tale arresto la Francia aveva presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 32 della Decisione Quadro, secondo il quale per i reati commessi in data precedente al 1° gennaio 1993 doveva trovare applicazione il regime dell'extradizione, sicché si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957. In ragione della dichiarazione ex art. 32 della Decisione Quadro, la domanda di estradizione, presentata nel 2020, veniva, poi, definitivamente respinta dalle Autorità francesi, divenendo definitivo il diniego in data 28 marzo 2023.

In conclusione, la Corte di assise di appello ha escluso che alla limitazione della libertà personale di [REDACTED] quale esito delle evidenze fattuali indicate, potesse attribuirsi effetto giuridico ai fini della revoca del provvedimento del 30 ottobre 2024.

4. Tanto premesso, il Collegio rileva che le valutazioni del Giudice dell'esecuzione, il quale ha apprezzato, sulla scorta delle richiamate deduzioni, il provvisorio arresto all'estero quale fattispecie inidonea a dare inizio alla esecuzione della pena detentiva, non possono essere considerate tali da fornire una motivazione adeguata e coerente.

4.1. L'art. 172 cod. pen., ai fini che qui rilevano, afferma al primo comma che «[l]a pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni», stabilendo, poi, al quarto comma che «[i]l termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Diversamente da quanto stabilito per la prescrizione dei reati dagli artt. 159 e 160 cod. pen., disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica, nel caso della pena, il legislatore riconduce le ipotesi disciplinate dall'art. 172 al paradigma della estinzione senza contemplare ipotesi di sospensione ed interruzione del decorso della prescrizione, né di rinuncia da parte dell'imputato (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01).



D'altro canto, come è stato già affermato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, Di Marzio, Rv. 283086 - 01), la disposizione che disciplina la prescrizione quale causa estintiva della pena «risponde alla finalità di porre un limite temporale alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti di quanti siano riconosciuti responsabili di reati e condannati sul presupposto che il decorso del tempo dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna fa venir meno l'interesse all'esecuzione della sanzione ed al tempo stesso rende irrealizzabile la finalità rieducativa della pena nei confronti di chi, a distanza di un lungo periodo dalla commissione del reato, può avere subito una positiva evoluzione della personalità».

Della disciplina dell'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo la sentenza di legittimità ora richiamata ha posto in rilievo che essa «al tempo stesso persegue finalità preventiva, tanto da esserne esclusa l'applicazione nella ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 7 dell'art. 172 cod. pen.».

Si è anche evidenziato che la disposizione di cui al quarto comma della stessa norma individua la decorrenza del termine di maturazione della prescrizione «prendendo a riferimento per regola generale il momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, aggettivo questo che, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellarini, Rv. 196888 - 01 /196889 - 01), "indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo" e consegue all'esaurimento del procedimento per mancato esperimento dei mezzi di impugnazione o per l'intervento della pronuncia di rigetto o di inammissibilità degli stessi. In tal senso, l'estinzione della pena, rispondente ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, è dipendente dal decorso del termine di legge, misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvi i casi di diversa decorrenza previste nella seconda parte del comma 4 e nel comma 5 dell'art. 172 cod. pen.

Nella fattispecie in esame viene, dunque, in rilievo l'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 172 cod. pen. relativa al caso in cui il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione quando questa sia iniziata. Inizio che, con dovizia di argomenti, la Procuratrice ricorrente ha individuato nell'atto dell'arresto del condannato del 17 luglio 2017.

4.2. Sull'individuazione del momento in cui ha inizio l'esecuzione (come è stato già efficacemente ricordato da Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, cit.) sono intervenute le Sezioni Unite che (Sez. U, n.. 46387 del 15/07/2021, Scott Uhuwamango, Rv. 282225 - 01) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «[I]l decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione».

Appare opportuno osservare che in tale decisione è stato rilevato che la prima parte



della norma citata regola l'ipotesi fisiologica di una sentenza irrevocabile di condanna alla quale è stata data tempestiva esecuzione ed è stato precisato quanto segue: «(...) l'inizio dell'esecuzione non costituisce un atto interruttivo, tale da far decorrere nuovamente il termine per l'estinzione della pena: come anticipato, non si applicano all'estinzione della pena per decorso del tempo le categorie e gli istituti propri della prescrizione del reato. Piuttosto, quando l'esecuzione della pena consegua alla irrevocabilità della sentenza di condanna, non è più ipotizzabile una sua estinzione per decorso del tempo. La seconda parte del quarto comma dell'art. 172 cod. pen. prevede un'eccezione a questo principio, facendo decorrere un nuovo termine di estinzione della pena quando il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione già iniziata. La pena si estinguerà per decorso del tempo se il condannato, sottrattosi volontariamente all'esecuzione, non sarà nuovamente sottoposto ad essa entro il termine fissato dalla norma».

Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l'inizio dell'esecuzione coincide con l'ingresso in carcere del condannato, ossia con l'effettiva e fisica apprensione e conduzione in istituto penitenziario, tranne che il condannato non sia già detenuto per altra causa, nel quale caso tale momento va individuato in quello di notificazione dell'ordine di carcerazione, adempimento prescritto come obbligatorio anche quando il destinatario venga contestualmente arrestato.

Per quanto concerne il tema che qui specificamente rileva, è utile evidenziare che le Sezioni Unite hanno, altresì, operato una ricognizione giurisprudenziale in ordine al *dies a quo* del termine di estinzione della pena per decorso del tempo, anche in riferimento all'arresto del condannato effettuato all'estero.

Ci si riferisce, in particolare, alla pronuncia (resa da Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018, Bertulazzi, Rv. 274543 - 01) orientata nel senso che l'arresto del condannato effettuato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza *ex novo* del termine di estinzione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione per mancata concessione dell'extradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera.

Il medesimo principio è stato affermato (da Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 - 01) in relazione a mandato di arresto europeo, cui non era seguita la consegna del condannato, in seguito resosi latitante dopo la scarcerazione.

Ebbene, sulla scorta di tali principi, il già richiamato orientamento (Sez. 1, n. 10979 dell'11/3/2022, cit.) ha fatto emergere ulteriori specificazioni secondo cui «ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell'extradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con



il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione».

È da notare che, nell'occasione, è stato hanno, altresì, osservato quanto segue: «Le disposizioni dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 e dell'art. 722 cod. proc. pen. non smentiscono la corretta individuazione del momento dell'arresto dell'estraddando quale inizio dell'esecuzione della pena detentiva se si considera che, quando la richiesta di consegna formulata dallo Stato italiano a quello estero in cui si trovi il condannato è collegata al titolo esecutivo, non a provvedimento cautelare, la restrizione è funzionale a dare concreta attuazione alla statuizione punitiva irrevocabile, dimostrando il relativo interesse dell'Autorità statale e contraddicendo l'inerzia che è alla base del meccanismo estintivo proprio della prescrizione. Non può quindi interpretarsi l'arresto provvisorio in via esclusiva quale forma di limitazione della libertà personale avente natura cautelare, poiché, sebbene produttiva di un effetto interinale temporaneo, ossia limitato al lasso di tempo necessario perché intervenga pronuncia sulla richiesta di consegna e finalizzato ad impedire che il destinatario si dilegui, quando è strumentale alla espiazione della pena ne realizza l'inizio».

4.3. Risulta, dunque, affermato, dal richiamato e condiviso indirizzo, il principio di diritto secondo cui, in tema di prescrizione della pena detentiva, nel caso di arresto provvisorio del condannato all'estero che, rimesso in libertà per il rifiuto della richiesta di estradizione, si renda latitante, la decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data della scarcerazione, momento in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione).

Non si tratta di introdurre, in via interpretativa e, dunque, al di là del dato testuale dell'art. 172 cod. pen, una causa di sospensione del corso della prescrizione in violazione del principio di legalità e di riserva legge, nonché del divieto di analogia *in malam partem*: ciò, non soltanto perché la disciplina dell'istituto della prescrizione della pena detentiva, come si è già rilevato, non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione, ma anche perché collocare l'inizio dell'esecuzione nel momento di sottoposizione del condannato ad arresto provvisorio a fini estradizionali, significa riconoscere «correttamente che, essendo in atto l'espiazione in base ad un valido titolo esecutivo, attuato provvisoriamente e temporaneamente all'estero, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere».

Si evidenzia, poi, che tali argomentazioni sono state affermate anche dalla decisione di legittimità (Sez. 1, n. 20169 del 07/12/2022, dep. 2023, Premec, Rv. 284633 - 01) che ha ribadito il principio secondo cui l'arresto del condannato effettuato all'estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano, costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione della pena, in quanto ne determina l'inizio dell'esecuzione e il computo *ex novo*, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata applicazione di una misura detentiva da parte dell'autorità giudiziaria estera.

Ancora, è opportuno rilevare che, con riferimento alla nozione di sottrazione



all'esecuzione già iniziata, essa è da intendere come indicativa, non soltanto di una condotta di evasione con la quale il condannato si sottrae ad una esecuzione di pena iniziata, ma anche dell'analogia condizione che si realizza lì dove, nel caso della procedura estradizionale, dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna, l'estradando, rimesso in libertà, si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e non consenta di essere tradotto nella struttura penitenziaria; anche in tale evenienza si realizza l'elusione dell'iniziativa delle Autorità preposte all'esecuzione della pena che con la cattura vi ha dato inizio.

A tale riguardo si è infatti affermato il principio – che va qui ribadito – secondo cui l'arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisione dell'autorità estera di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto tale determinazione attiene al rapporto di collaborazione interstatale ma non incide su quello tra il condannato e lo Stato italiano (Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 - 01, oltre che, in motivazione, Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, cit.).

5. In forza dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso deve essere accolto nelle sue complessive deduzioni, in quanto la motivazione resa dalla Corte di assise di appello di Milano, non attenendosi alle indicazioni che precedono, non ha approfondito in modo adeguato il tema costituito dalla temporanea privazione della libertà personale per alcune ore di [REDACTED] onde verificare se essa abbia integrato un caso di arresto provvisorio all'estero idoneo a costituire inizio della procedura di esecuzione della pena.

Il Giudice dell'esecuzione ha individuato il baricentro della decisione impugnata nella verifica della regolarità formale del procedimento nel cui contesto si è collocato l'atto consistito nella privazione della libertà personale del condannato e non, piuttosto, sulla sussistenza di una effettiva restrizione della sua libertà personale (pur se durato un tempo limitato: connotato in sé non determinante), qualificabile come arresto provvisorio in forza di un mandato di arresto europeo sulla base di un titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 27 settembre 1996.

In tal senso, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto, esaminandoli e argomentando in ordine agli stessi, di alcuni degli evidenziati dati di fatto, quali: il 17 luglio 2017 [REDACTED] era stato temporaneamente detenuto presso gli uffici della polizia di Parigi; tale temporanea privazione della libertà personale del condannato si profilava essere stata diretta emanazione del provvedimento di cumulo e di esecuzione delle pene emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano in data 16 febbraio 2017; era stata inviata dal Ministro della Giustizia francese la missiva del 20



gennaio 2025 che aveva documentato la trasmissione da parte dell'Autorità francese di copia del fascicolo 2017/1071 della Polizia di Parigi «che riguarda l'arresto del sig. Raffaele [REDACTED], intervenuto il 17 luglio 2017 in esecuzione di un mandato di arresto europeo», con la specificazione espressa che si trattava di verbali che potevano essere utilizzati innanzi ai Tribunali italiani; risultavano prodotte le richieste dei servizi svolti dalla Brigata per l'esecuzione delle decisioni di giustizia a partire dal mese di marzo 2017 su delega dell'Avvocato generale presso la Corte di appello di Parigi, con riferimento all'ordine di esecuzione del 16 febbraio 2017; del pari, sono state acquisiti le attestazioni delle attività di identificazione del condannato e i verbali del 17 luglio 2017 relativi alla posizione di [REDACTED] che danno atto del suo arresto, delle perquisizioni, della comunicazione dei suoi diritti e dei motivi dell'arresto, con la sua presa d'atto dell'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano in data 16 febbraio 2017.

Come pure ha segnalato la parte ricorrente, sono state documentate anche la trasmissione al Ministero della Giustizia del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017, della sentenza di condanna relativa all'omicidio e del provvedimento di cumulo aggiornato, nonché la risposta del Magistrato incaricato di avere inviato gli atti relativi alla richiesta di estradizione e la successiva richiesta di estradizione dal Ministro della Giustizia trasmessa alle autorità francesi il 26 febbraio 2019, anche in relazione alla condanna di [REDACTED] per l'omicidio del vice brigadiere [REDACTED] e l'ulteriore richiesta trasmessa dal Ministro della Giustizia nel 2020, anch'essa relativamente alla condanna per l'omicidio in questione quest'ultima disattesa con decisione dell'Autorità francese del 28 marzo 2023.

6. Pertanto, la valutazione del Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenere specifico conto della situazione di fatto, come emersa alla stregua della complessiva documentazione indicata, e soltanto alla relativa stregua avrebbe dovuto darsi risposta al quesito se la detenzione del 17 marzo 2017 di [REDACTED] fosse da qualificarsi come un atto espressione di una autonoma iniziativa della Polizia francese e non, piuttosto, quale un vero e proprio arresto conseguente all'iniziativa dell'Autorità giudiziaria italiane, in relazione al mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017.

Soltanto all'esito della compiuta disamina della vicenda esecutiva, come complessivamente documentata, la Corte di assise di appello avrebbe, quindi, potuto esprimere una valutazione congrua sul se fosse da ritenersi o da escludersi che le Autorità italiane abbiano dimostrato disinteresse all'esecuzione della pena inflitta nei confronti di [REDACTED], dovendo tenersi conto delle azioni volte a dare inizio all'esecuzione della pena, prima che spirasse il termine stabilito dall'art. 172 cod. pen., per il resto non rilevando le



questioni di altra natura intercorse tra lo Stato italiano e quello francese che possano aver ritardato l'attivazione delle procedure, essendo da verificarsi esclusivamente il fatto oggettivo del decorso – o del mancato decorso – del termine.

In tale direzione, non può non considerarsi l'attivazione da parte delle Autorità italiane, ove risultante finalizzata all'arresto del condannato nello Stato estero, siccome dimostrativa della persistente attualità dell'interesse punitivo.; sicché, ove essa si sia concretizzata nell'arresto del condannato, le mere irregolarità procedurali non si profilano rivestire rilievo decisivo.

In tale prospettiva, il provvedimento impugnato non risulta aver offerto una motivazione adeguata, rispetto al dato della privazione della libertà personale di ████████, derivata dall'arresto provvisorio quale diretta conseguenza del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017: sicché le deduzioni svolte in esso non appaiono concludenti nel senso di escluderne la natura di valido atto di inizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., per la mancata convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria francese, per le evidenziate irregolarità del mandato di arresto europeo, quanto alla indicazione della condanna portata ad esecuzione, per le questioni procedurali che hanno condotto le Autorità francesi a presentare la dichiarazione ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 32 della Decisione Quadro, avvalendosi del sistema di estradizione, e, infine, per la circostanza che la domanda di estradizione sia stata definitivamente rifiutata.

Alla luce della premessa svolta, infatti, ciò che rileva per potersi ritenere iniziata l'esecuzione della pena, ai fini della verifica dell'estinzione della stessa per decorso del tempo, è che la privazione della libertà personale del condannato sia ricollegabile al mandato di arresto europeo, non rilevando in contrario che la domanda di estradizione, a seguito della dichiarazione ai sensi dell'art. 32 della Decisione Quadro, sia stata poi rifiutata: tali profili, valutati sul piano dell'ordinamento interno, non incidono sulla nozione di inizio di esecuzione della pena che si ha con il solo fatto naturalistico della restrizione della libertà personale, il quale esplica i suoi effetti giuridici indipendentemente dall'avvenuta convalida dell'arresto, derivando da ciò il fatto oggettivo della privazione della libertà personale, anche se ha avuto luogo per poche ore.

In tal senso, del resto, la restrizione della libertà patita in dipendenza dell'arresto, anche in caso di non convalida del giudice, ai sensi dell'art. 391, cod. proc. si deve, in ogni caso computare, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647 - 01; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234 - 01).

Ai fini qui rilevanti, dunque, ove si realizzi una detenzione collegata a una legittima richiesta di arresto, non rilevano gli esiti della domanda di estradizione, i quali coinvolgendo profili concernenti i rapporti di collaborazione tra Stati, sono estranei alla disciplina recata dall'art. 172 cod. pen, la quale si limita a richiedere che l'espiazione della pena abbia avuto



inizio, evidentemente sulla base di un valido titolo esecutivo, attuato anche provvisoriamente, pure all'estero.

7. In ragione delle esposte considerazioni devono ritenersi sussistenti i vizi motivazionali lamentati dalla parte ricorrente con riferimento all'ordinanza impugnata.

Si impone, pertanto, il suo annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello di Milano affinché proceda al nuovo giudizio avente ad oggetto l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa dalla medesima Corte in data 30 ottobre 2024 mediante l'esame compiuto dell'intera vicenda esecutiva di cui si tratta, da effettuarsi nel rispetto dei principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Milano.

Così deciso, il 03/02/2026.

Il Consigliere estensore

Teresa Grieco

Il Presidente

Vincenzo Siani

